

Publicato il 15/01/2024

**N. 00024/2024 REG.PROV.CAU.**  
**N. 02075/2023 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2075 del 2023, proposto da **Acciaierie D'Italia** S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Grassi, Luisa Torchia, Gabriele Sabato, Francesco Grassi, Valerio Turchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Arera Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

Snam Rete Gas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Todarello, Federico Novelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Todarello in Milano, piazza Velasca, 4;

***nei confronti***

Axpo Italia S.p.A., non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA del 7 settembre 2023, n. 393/2023/R/gas, avente a oggetto “Disposizioni urgenti in tema di Servizio di Default Trasporto erogato alla società Acciaierie D'Italia S.p.A.”, che ha accolto soltanto parzialmente (sino al 30.09.2023) la richiesta di deroga al termine di sessanta giorni previsto dalla deliberazione 249/2012/R/gas per l'erogazione del Servizio di Default Trasporto presentata da Acciaierie d'Italia S.p.A. in data 2 agosto 2023 con richiesta di estensione del servizio almeno sino al 31.12.2023;
- della comunicazione di Snam Rete Gas S.p.A. del 19 ottobre 2023 (rif. COMM/CONT/1390),

con cui è stata comunicata ad **Acciaierie d'Italia** S.p.a. la programmazione degli interventi di discatura dei punti di riconsegna per l'8 novembre 2023;

- nonché di ogni altro atto presupposto e preparatorio, conseguente e connesso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, nonché laddove occorrer possa

- della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA del 3 ottobre 2023, n. 444/2023/R/gas, avente a oggetto “Disposizioni transitorie in materia di conferimento di capacità per i punti di riconsegna della rete di trasporto direttamente collegati alle utenze industriali ed alle utenze termoelettriche riforniti nell'ambito del servizio di default trasporto”, nella parte in cui non dispone alcun trattamento temporale differenziato per ADI, ma si limita a “prevedere che, per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto per i quali il 1 ottobre 2023 risulta attivo il servizio di default trasporto, le imprese di trasporto consentano di notificare l'avvenuta conclusione del contratto di fornitura e di richiedere la necessaria capacità di trasporto tramite conferimento straordinario da concludersi entro il 18 ottobre 2023”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arera Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e di Snam Rete Gas S.p.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con ordinanza n. 1023/2023 la Sezione, in considerazione degli interessi pubblici che vengono in rilievo nella controversia, ha disposto la sospensione delle procedure di discatura dei punti di riconsegna della rete di trasporto del gas naturale in uso dalla ricorrente fino all'odierna camera di consiglio, ordinando ad ARERA "di depositare in giudizio, entro il termine di 7 giorni prima della camera di consiglio del 10 gennaio 2024, una relazione istruttoria documentata in merito all'individuazione del fornitore sul libero mercato del gas naturale da parte della ricorrente, alle attività intraprese a tal fine dalla stessa ricorrente e ai pagamenti effettuati e/o da effettuare dalla ricorrente per il servizio di default medio tempore usufruito";

Considerato che dalla relazione istruttoria del 28.12.2023, depositata da ARERA in giudizio in data 2.1.2024, emerge che, anche durante la sospensione delle procedure di discatura disposta dalla Sezione, la ricorrente non ha individuato il fornitore sul libero mercato del gas naturale che possa far fronte al proprio fabbisogno dei gas, ponendo così termine al servizio di default trasporto fornito da Snam Rete Gas S.p.A. e che l'Autorità ha evidenziato, in particolare, che "AdI, nel corso del 2023, ha ricevuto offerte di fornitura dalla sola Eni S.p.A. la quale da ultimo, nel mese di ottobre, ha comunicato l'impossibilità di formulare offerte, rilevando il mancato rispetto del piano di rientro previsto da un accordo transattivo stipulato tra le parti";

Considerato altresì che nella predetta relazione istruttoria viene allegato che per il servizio di default trasporto “in base alle informazioni trasmesse da Snam Rete Gas S.p.A. risultano fatture non pagate per un totale di circa 109 M€” in scadenza al 31.12.2023, a cui vanno aggiunti gli importi relativi al servizio erogato nei mesi di novembre e dicembre 2023 le cui fatture, alla data di redazione della predetta relazione, non erano ancora venute in scadenza, per un totale stimato di circa 69 M€;

Considerato che il servizio di default trasporto, quale procedura transitoria e d'emergenza, è posto a tutela dell'interesse generale alla corretta gestione del sistema di erogazione del servizio di fornitura del gas naturale ed è finalizzato a sopperire, in via transitoria e limitata nel tempo, alle difficoltà che utenti incontrano nell'individuare nel mercato il fornitore del gas;

Ritenuto che la mancata individuazione del fornitore sul libero mercato del gas naturale è di fatto imputabile ad una valutazione di convenienza economica della ricorrente, frutto quindi di libere scelte imprenditoriali;

Ritenuto che il pregiudizio che la ricorrente mira ad evitare tramite l'istanza cautelare si risolve, in base alle evidenze emerse a seguito dell'adempimento istruttorio, nel salvaguardare la propria posizione imprenditoriale, procrastinando l'assunzione dei impegni economici che, benché consistenti, sono necessari per reperire, nel rispetto della legge e delle regole del mercato, l'adeguata fornitura di gas naturale indispensabile per lo svolgimento delle proprie attività;

Ritenuto che la tutela cautelare non può essere strumentalizzata al fine di soddisfare interessi puramente economici delle parti in giudizio, pur in considerazione del ruolo assunto dalla stesse nella gestione di rilevanti interessi pubblici, com'è nel caso di specie in cui, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 207/2001, “Gli impianti siderurgici della società ILVA s.p.a. costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale”;

Ritenuto che non si può continuare a far gravare sulla fiscalità generale che sostiene la spesa per il servizio di default trasporto (come rilevato da

ARERA), parte dei costi indispensabili per lo svolgimento dell'attività di impresa della ricorrente;

Ritenuto, peraltro, che ADI risulta tutt'ora in mora nel pagamento di un'ingente somma dovuta per la fruizione del servizio di default trasporto chiesto e poi prorogato, oltre l'ordinario regime temporale, da ARERA e poi di fatto ulteriormente prorogato a seguito dell'ordinanza n. 1023/2023 della Sezione;

Ritenuto pertanto di non confermare gli effetti dell'ordinanza n. 1023/2023 e quindi di non confermare la sospensione dell'efficacia e dell'esecuzione degli atti gravati;

Ritenuto infine di disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase di giudizio ai sensi dell'art. 57 c.p.a..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) respinge l'istanza di misure cautelari.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Mauro Gatti, Consigliere

Luca Iera, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Luca Iera**

**IL PRESIDENTE**

**Antonio Vinciguerra**

## IL SEGRETARIO